

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE DEL CENTRO TRADIZIONALE DI SOLDUNO

TITOLO PRIMO **NORME INTRODUTTIVE**

Art. 1¹ **Base legale**

¹La base legale per l'introduzione del piano di protezione del Centro tradizionale di Solduno è contenuta nella legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979, nella conseguente legge di applicazione cantonale del 23 maggio 1990, nel relativo regolamento del 29 gennaio 1991 e nel piano regolatore comunale.

²Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la legge edilizia e il RLE unitamente alle leggi federali, cantonali e comunali sulla protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2 **Generalità**

Le presenti norme valgono per tutto il comprensorio denominato Centro tradizionale di Solduno e delimitato dal piano particolareggiato.

Art. 3¹ **Scopo del piano di protezione**

Il piano di protezione del Centro tradizionale di Solduno ha come obiettivo la riscoperta dell'agglomerato come luogo pregiato di abitazione e di vita, grazie al miglioramento della qualità del tessuto edilizio, dell'ambiente, delle unità abitative e delle strutture utilizzate per il piccolo commercio e per i servizi, per il lavoro artigianale e per il ristoro e lo svago tramite:

- a) la conservazione del tessuto antico e degli elementi validi nonché la protezione della forma del Centro tradizionale nel suo rapporto generale con il territorio; in particolare la conservazione del tessuto edilizio (percorsi e insiemi di edifici) nei caratteri morfologici-tipologici delle singole case e dei manufatti e degli spazi esterni che vi corrispondono;
- b) la salvaguardia dei valori formali e il restauro del tessuto tradizionale e del paesaggio naturale antropizzato con l'eliminazione degli elementi di disturbo esistenti;
- c) l'esclusione dei contenuti gravemente incompatibili con il nucleo tradizionale e la progressiva eliminazione degli elementi deturpanti, generalmente corrispondenti all'ultima fase della crescita urbana dopo il 1945;
- d) la protezione e la rivalorizzazione degli oggetti culturali, artistici e naturali di pregio;
- e) la salvaguardia e il promovimento dell'abitazione quale elemento essenziale e qualitativo dei contenuti sociali del Centro tradizionale unitamente al promovimento del commercio, dei servizi e dell'artigianato nonché dell'insieme delle relazioni che legano queste attività;

- f) la conservazione e la protezione del documento storico costituito dall'agglomerato antico, in quanto fonte di dati per la storia locale e per la storia urbana più in generale.

Art. 4¹ **Interventi**

1Nel comprensorio del piano di protezione del Centro tradizionale di Solduno sono definiti i seguenti interventi:

- a) manutenzione, riattazione e restauro di tutti gli edifici validi; correzione degli elementi di disturbo; sostituzione degli edifici deturpanti;
- b) demolizione ed eventuale ricostruzione corretta di tutti gli elementi deturpanti e di eventuali edifici in rovina, qualora si presentasse l'occasione di intervenire;
- c) nuovi edifici e l'aggiunta di nuovi corpi di fabbrica in base alle norme del titolo terzo;
- d) trasformazione dei rustici in abitazioni nei limiti delle disposizioni sulle residenze secondarie;
- e) integrazione dei manufatti e spazi esterni e l'eliminazione degli elementi di disturbo.

2Ogni intervento entro il comprensorio deve rispettare i contenuti archeologici protetti secondo il decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.

Art. 5¹ **Edifici da conservare**

1Gli edifici tradizionali e i rustici indicati nel piano sono da conservare. Vanno quindi mantenuti o recuperati i caratteri volumetrici e tipologici del tessuto antico.

2I muri perimetrali e quelli interni principali devono essere conservati. Sono da recuperare i valori storici ed architettonici dell'edificio manomessi da interventi successivi.

3Cambiamenti contenuti sono ammessi solo per provate esigenze tecniche irrinunciabili.

4Nell'ambito del ricupero dei rustici e del risanamento in generale è ammessa l'eliminazione dei muri portanti non perimetrali quando la formazione di adeguate unità abitative rispettose dei parametri del RE (segnatamente per quanto concerne le superfici e i volumi minimi) non sia altrimenti attuabile.

5In caso di provata necessità è permessa la formazione di finestre per nuovi vani abitabili, giusta l'art. 15, nonché di nuove porte d'ingresso e vetrine giusta l'art. 16.

6Le quote dei piani esistenti devono essere mantenute, anche nel caso di rifacimento delle solette. Possono essere concesse deroghe per permettere l'avvicinamento alle altezze dei piani previste dal Regolamento edilizio comunale.

Se le modifiche delle quote non sono in grave contrasto con altre disposizioni del presente piano, possono beneficiare della deroga.

7Al fine di instaurare una corretta relazione con il tessuto adiacente, sono permessi sopralzi e, in casi eccezionali, aggiunte, quando il risultato è architettonicamente valido e conforme al piano esemplificativo.

8La forma e le dimensioni delle facciate, comprese le aperture e gli aggetti devono essere mantenute salvo per il ricupero di valori storici e architettonici o per i casi di cui al cpv. 5.

⁹Sono riservate le disposizioni concernenti i materiali e colori di facciata nonché quelle concernenti le forme dei tetti e i materiali di copertura degli art. 11 ss.

¹⁰Gli elementi di disturbo indicati nel piano esemplificativo devono essere eliminati qualora si presentasse l'occasione per intervenire.

Art. 6¹
Edifici da sostituire

¹Gli edifici la cui sostituzione è prevista nel piano esemplificativo non possono essere riattati o modificati; resta riservato l'art. 39 RLE.

Per sostituzione degli edifici si intende la possibilità di demolire le strutture esistenti e di ricostruire nuovi edifici con caratteri volumetrici e tipologici che presentino relazioni formali corrette con il tessuto antico adiacente.

²Per favorire il processo di risanamento del tessuto tradizionale, il Municipio può nei casi di deturpamento o di grave disturbo ordinare la demolizione e il ripristino della situazione preesistente oppure la sostituzione con elementi nuovi, in armonia con le caratteristiche tradizionali circostanti.

TITOLO SECONDO
RISANAMENTO CONSERVATIVO

Art. 7
Fondi, manufatti e spazi esterni

¹Gli spazi esterni nel comprensorio devono adeguarsi nelle loro caratteristiche formali alla tipologia tradizionale.

²Salvo nei casi di ripristino della situazione antica non sono ammesse modifiche altimetriche del terreno tramite colmataggi, muri di sostegno o altri manufatti.

³Lo stato fisico dei fondi può essere modificato per recuperare i valori d'origine degli spazi esterni in conformità con il piano esemplificativo.

⁴Per la manutenzione dei fondi fanno stato le relative norme del Regolamento edilizio comunale.

⁵Gli elementi deturpanti come depositi, autorimesse, ripostigli recinzioni atipiche ecc. devono essere eliminati qualora si presentasse l'occasione per intervenire. La loro demolizione e rimozione è condizione dell'eventuale autorizzazione per riattazioni o per i sopralti, per le aggiunte o per le nuove costruzioni sul fondo interessato.

Per favorire il processo di risanamento il Municipio può, nei casi di grave deturpamento, ordinare la demolizione o la rimozione e il ripristino della situazione preesistente.

Art. 8
Nuovi servizi e riscaldamenti

¹L'introduzione di nuovi servizi come gabinetti, bagni, cucine, non deve alterare in modo importante le strutture principali dell'edificio, cioè i muri maestri, le scale originarie e le solette principali.

²Le nuove canne fumarie necessarie all'introduzione dell'impianto di riscaldamento e le tubazioni sotto muro devono di regola essere collocate all'interno degli edifici.

Art. 9
Ascensori

L'introduzione di ascensori è ammessa se non si alterano le strutture principali dell'edificio, cioè i muri maestri, le scale originarie, le volte e i soffitti lavorati. Il locale delle macchine non può in nessun caso sporgere dal tetto.

Art. 10
Ventilazione

I canali di ventilazione per locali senza aperture devono essere condotti al tetto.

Art. 11
Tetto

¹La geometria fondamentale del tetto deve essere mantenuta con le quote del colmo, con le quote della gronda e con le pendenze.

Eccezioni possono essere concesse nei casi di ripristino della situazione antica; nel caso previsto dall'art. 13, e per ottenere un miglioramento estetico e architettonico nei casi di situazioni compromesse.

²E' vietata l'apertura di squarci nelle falde del tetto per la creazione di terrazze o per altri motivi.

Art. 12
Materiale di copertura

¹I tetti in piode esistenti devono essere mantenuti e riparati periodicamente. Nel caso di inevitabile rifacimento di antichi tetti in piode, a causa del comprovato grave stato di deterioramento della travatura, la copertura può essere rifatta in piode o in tegole di cotto rosse (tipo Ludowici).

La copertura di edifici di particolare interesse per l'ambiente tradizionale deve essere in ogni caso mantenuta in piode.

I casi di mantenimento della copertura sono indicati nel piano e nell'elenco.

Le domande di sussidiamento devono essere presentate contemporaneamente alla domanda di costruzione.

²In caso di rifacimento dei tetti attualmente coperti con tegole piane, coppi o altri materiali devono essere impiegate solo le tegole di cotto rosse (tipo Ludowici).

³Altri tipi di coperture e altri materiali di copertura possono essere permessi solo per singole parti dell'edificio.

Art. 13¹
Solai

I solai possono essere resi abitabili alle seguenti condizioni:

- a) devono rispettare i requisiti di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio comunale;

- b) i sopralzi minimi della gronda e del colmo, e/o abbassamenti minimi dell'ultima soletta sono concessi in via eccezionale quando è provata la necessità di rispettare i parametri di cui sopra e quando il risultato è architettonicamente valido per le proporzioni dell'edificio e rispetta la volumetria delle case adiacenti;
- c) l'illuminazione naturale e l'aerazione devono essere assicurate da finestre o, in caso di comprovata necessità, da lucernari o abbaini. La loro superficie deve corrispondere almeno al 10% di quella base del locale. Questi interventi devono tener conto dei caratteri peculiari della copertura e inserirsi in modo armonico;
- d) l'altezza e il numero degli abbaini devono conformarsi a quelli della tipologia tradizionale; di regola devono essere allineati con le finestre sottostanti;
- e) i lucernari devono essere incorporati con la sporgenza massima dal tetto di 10 cm. Il loro numero e le loro dimensioni devono essere limitate allo stretto necessario.

Art. 14 **Gronde**

¹I travetti delle gronde completamente in legno devono rimanere in vista. E' ammesso l'assito superiore.

²Le gronde con cornici in pietra o in stucco devono essere mantenute e accuratamente restaurate. Il rifacimento può essere permesso qualora il restauro risultasse oggettivamente irrealizzabile.

Art. 15¹ **Muri perimetrali/nuove finestre**

¹E' vietata, di regola, la formazione di nuove aperture e l'allargamento di quelle esistenti. E' ammessa la riapertura di finestre e porte d'origine, otturate con interventi recenti, nonché la correzione delle facciate, nel rispetto delle aperture esistenti.

²In caso di provata necessità è permessa la formazione di nuove finestre per i vani abitabili. Forma, dimensioni e ubicazione delle aperture devono inserirsi armoniosamente nelle facciate e rispettare le distanze previste dagli art. 125, 126, 127 e 129 LAC.

Art. 16 **Vetrine e altre aperture al pianterreno**

¹Quando gli ambienti circostanti non ne risultano deturpati e quando le qualità architettoniche dell'edificio lo permettono, possono essere realizzate porte d'ingresso e vetrine di negozi alle seguenti condizioni:

- a) le vetrine devono essere contenute tra i pilastri murari corrispondenti agli assi portanti;
- b) la relazione tra le aperture e i muri pieni dei piani superiori e tra le vetrine e i pilastri del pianterreno deve essere corretta e armoniosa.

²E' comunque esclusa l'apertura totale o parziale del piano terreno per la formazione di portici, di autorimesse o di soluzioni similari.

Art. 17

Facciate intonacate e tinteggi

1Le facciate intonacate devono essere mantenute. Salvo casi di grave deterioramento, non è ammesso lo scrostamento generale.

Per contro devono essere eseguiti i rappezzi indispensabili con materiali e procedimenti analoghi a quelli d'origine.

In caso di necessità sono ammessi intonaci preconfezionati a base minerale.

E' escluso l'uso di intonaci di cemento o di intonaci plastici.

2Se è necessario un tinteggio nuovo, devono essere usate tinte a calce o al minerale. La base può essere di olio o silicone, sono pure ammesse tinte minerali polimerizzate.

Sono escluse le tinte a dispersione.

3Ogni intervento sulle facciate deve essere preceduto da una notifica al Municipio con l'indicazione degli intendimenti, dei materiali e dei colori delle facciate, imposte, serramenti, gronde e tende, ecc.

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione.

Prima della decisione sui nuovi tinteggi il Municipio prende visione dei campioni eseguiti sul posto.

Art. 18

Facciate e muri di pietra a vista

1Le facciate e i muri di pietra a vista o di rasapietra devono di regola essere mantenuti.

In casi di penetrazione di umidità è ammesso il trattamento a rasapietra esclusivamente con malte miste di calce spenta e sabbia.

Anche per rappezzi indispensabili è escluso l'uso di malta o di cemento puro.

2In caso di indispensabile ricostruzione o sostituzione di facciate o muri non sono ammessi materiali contrastanti con quelli tradizionali. Di regola è vietato l'uso di calcestruzzo a vista. E' vietato l'uso di rivestimenti prefabbricati, di pannelli di metallo o plastica ecc.

Art. 19

Elementi delle costruzioni

1Tutti gli elementi delle costruzioni esistenti che sono entrati nelle tradizioni, quali: davanzali, serramenti e vetrate, gelosie e avvolgibili, porte d'ingresso, cancelli, ringhiere e inferriate, devono in linea di principio essere mantenuti.

2Nelle ristrutturazioni è richiesto l'impiego di materiali idonei.

Art. 20

Illuminazione esterna degli edifici

E' escluso l'uso di lampade fluorescenti e al neon. Devono essere usati corpi illuminanti semplici.

Art. 21

Oggetti artigianali e artistici

1Singoli oggetti di pregio artistico o artigianale, all'esterno e all'interno degli edifici come: facciate dipinte a fresco, stucchi, pietra lavorata, soffitti, volte, affreschi, cornici, colonne, capitelli, inferriate, decorazioni di legno e stucco, devono essere rigorosamente conservati e restaurati.

²Le domande di costruzione devono essere corredate da un preciso elenco di questi oggetti.

Art. 22¹
Aggiunte

¹Di regola non sono concesse aggiunte al volume degli edifici esistenti, in particolare verso strade e piazze.

²Solo in casi di provata impossibilità di operare all'interno dell'edificio è autorizzata l'esecuzione di aggiunte adeguate e di forma corretta in relazione ad edifici esistenti per l'inserimento di nuovi servizi.

³Le distanze da rispettare sono le seguenti:

- a) da un fondo: a confine o a m 1,50;
- b) verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- c) verso un edificio con finestre od altre aperture a semplice luce: m 3.00;
- d) verso un edificio con porte, finestre e altre aperture a prospetto: m 4.00.

Art. 23^{1,2}
Opere di cinta e muri di sostegno o di controriva

¹Antichi muri di delimitazione di proprietà e vecchie cinte verso l'area pubblica devono essere conservati e mantenuti in buono stato. Non è ammessa la demolizione e la formazione di nuove aperture, salvo in casi di provata e assoluta necessità.

²In caso di nuovi allineamenti conformi agli obiettivi generali del piano particolareggiato è ammessa la modifica delle opere di cinta verso l'area pubblica, nel rispetto dell'assetto viario.

³I muri di cinta, di sostegno e di controriva devono di regola essere mantenuti nello stato originale. In caso di rifacimento, di regola, la muratura deve essere in pietra naturale a secco.

Art. 24
Nuovi cancelli e cinte per fondi aperti

La formazione di cancelli e delle cinte di fondi aperti deve avvenire previa autorizzazione e in sintonia con i principi di cui all'art. 7.

Art. 25
Insegne

¹Il comprensorio del nucleo tradizionale di Solduno è designato quale luogo di riguardo ai sensi dell'art. 11 del regolamento d'applicazione della legge sulle insegne del 18 ottobre 1988.

²In particolare è vietata la posa di insegne fluorescenti ed intermittenti, e di pannelli di affissione sugli edifici e nei terreni in tutto il settore di risanamento conservativo.

³Sono vietate le insegne a bandiera sulle facciate, eccettuate quelle di indubbio valore artistico.

Art. 26
Tende da sole e simili

1 Il Municipio ha la facoltà di fissare criteri unitari per la posa di tende su suolo pubblico o sporgenti su area pubblica.

2 E' riservato il diritto del Municipio di porre condizioni particolari a salvaguardia della tipologia del Centro tradizionale nelle concessioni di uso accresciuto del suolo pubblico.

3 La posa di tende da sole e simili all'esterno degli edifici privati o sul suolo privato, secondo quanto stabilito dall'art. 17 cpv. 3, deve essere notificata al Municipio.

4 La posa di tende fisse è parificata a fabbrica ed è soggetta alla procedura di domanda di costruzione.

Art. 27¹
Salvaguardia della superficie abitativa primaria

1 La superficie utile lorda destinata ad attività artigianali o commerciali non deve superare il 30%, ritenuto che, in ogni caso, tutto il piano terreno possa essere adibito a tali attività. La destinazione dei vani deve figurare come condizione nella licenza edilizia.

2 Quando la destinazione primitiva di un edificio non permette l'adattamento allo scopo abitativo senza intaccare la sostanza è possibile concedere delle deroghe.

3 L'inserimento di residenze secondarie è regolato da disposizioni speciali.

TITOLO TERZO
NUOVI EDIFICI, SOPRAELEVAZIONI E SOSTITUZIONE

Art. 28^{1,3}
Nuovi edifici

1 Nuovi edifici possono sorgere entro le aree indicate nel Piano esemplificativo.

2 Le distanze da rispettare, dove non sono indicate linee d'arretramento, sono le seguenti:

- a) da un fondo: a confine o a m 1,50;
- b) verso un edificio senza aperture: in contiguità o a m 3.00;
- c) verso un edificio con finestre od altre aperture a semplice luce: m 3.00;
- d) verso un edificio con porte, finestre e altre aperture a prospetto: m 4.00.

3 Le costruzioni sotterranee possono occupare unicamente le aree edificabili indicate dal piano esemplificativo.

Art. 29¹
Sopraelevazioni

1 Gli interventi negli edifici da mantenere indicati nel piano esemplificativo con possibilità di sopraelevazione, devono rispettare i principi fissati dall'art. 5 e le altezze massime previste dall'art. 31.

²In caso di sopralzo di un piano non si applica l'art. 13.

Art. 30¹
Sostituzione

¹I principali elementi deturpanti o di disturbo che devono essere demoliti o risanati sono indicati nel piano esemplificativo.

²In caso di sostituzione l'impianto, la volumetria e gli spiazzi esterni nuovi devono tener conto, nel loro insieme, dei caratteri tipologici d'origine del tessuto tradizionale.

Art. 31
Altezza

L'altezza non può essere superiore a 3 piani (PT + 2 piani) al massimo però 10.50 m.

Art. 32^{2,3}
Allineamento stradale

In caso di nuova edificazione l'allineamento deve coincidere con eventuali linee d'allineamento, se presenti, altrimenti con l'assetto viario. Può essere eccezionalmente approvato, a giudizio del Municipio, un allineamento diverso, purché corrispondente agli obiettivi generali del piano particolareggiato.

Art. 33
Tipologia

In caso di nuova edificazione sono applicabili le norme del titolo primo e secondo.

Art. 34
Tetto

¹Il tetto deve essere a falde con pendenze analoghe a quelle delle case adiacenti. La copertura deve essere eseguita con tegole di cotto rosse (tipo Ludowici).

²E' esclusa la formazione di parti di tetto a terrazze incassate nella pendenza del tetto.

Art. 35
Facciate

Le facciate, intese quale espressione delle nuove strutture, devono creare rapporti di armonia con gli elementi tradizionali preesistenti.

La scelta di adeguate forme, materiali e colori deve garantire il rispetto della tipologia caratteristica e il corretto inserimento nell'ambiente tradizionale.

La larghezza delle aperture non deve, di regola, superare 1 metro.

TITOLO QUARTO
DOMANDE DI COSTRUZIONE

Art. 36¹

Modalità per le domande di costruzione

1Ogni domanda di costruzione per sedimi compresi nel perimetro del piano di protezione del centro tradizionale di Solduno deve essere corredata con i disegni di rilievo degli edifici esistenti e dello stato attuale dei terreni e dei manufatti esterni.

2Tali rilievi devono comprendere:

- a) tutte le piante, cantina e tetto compreso; (scala 1 : 50)
- b) sezioni sufficienti per una lettura completa dell'edificio;
- c) tutte le facciate;
- d) piante e sezioni quotate dei giardini, cortili e manufatti esterni;
- e) elenco dettagliato degli oggetti di pregio artigianale o artistico contenuti negli edifici o nei giardini.

3La domanda deve pure essere corredata da una chiara e completa documentazione fotografica.

Art. 37

Domande di costruzione

Tutte le domande di costruzione all'interno del perimetro del centro tradizionale di Solduno sono soggette all'esame e al preavviso della commissione istituita in base all'art. 60 NAPP. Una copia della domanda di costruzione è integrata all'archivio.

Art. 38

Deroghe

1Deroghe alle presenti norme possono essere concesse solo nei casi in cui sono espressamente previste.

2Le deroghe possono essere concesse solo in funzione del conseguimento degli obiettivi del piano particolareggiato e per ottenere un miglioramento del risultato architettonico degli interventi edilizi conformi agli indirizzi del piano.

Art. 39

Demolizioni

Nessuna demolizione, anche di singole parti d'opera, può essere effettuata all'interno del perimetro del Centro tradizionale, prima che siano definitivamente approvati i piani di restauro, di sostituzione o di ristrutturazione.

Art. 40¹
Posteggi

¹Per tutto il comprensorio del Centro tradizionale, in caso di costruzione e di ricostruzione sono applicabili le norme in materia di posteggi in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia.

²In caso di intervento edilizio il contributo per posteggi mancanti è prelevato solo per la SUL eccedente quella esistente.

TITOLO QUINTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle presenti norme vale quanto previsto dall'art. 19 NAPR. Restano riservati gli art.li 65 e 66 LALPT.

Art. 42¹
Entrata in vigore

¹Le norme di attuazione del piano particolareggiato del Centro tradizionale di Solduno entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; contemporaneamente sono abrogate tutte le norme contrarie e incompatibili con il presente regolamento.

²Le norme di attuazione del piano particolareggiato del Centro tradizionale non derogano a quanto contemplato dagli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 31, 32, 36, 38 NAPR e dal Regolamento edilizio comunale.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 ottobre 1989.
Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1416 del 26 febbraio 1992.

¹Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione dell'8 maggio 1995.
Approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 1216 del 13 marzo 1996.

²Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 22 aprile 1996.
Approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 4212 del 27 agosto 1997.

³Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 28 settembre 1998.
Approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 841 del 24 febbraio 1999.

Allegato 1

C. Edifici interessati dal Piano particolareggiato del Centro tradizionale di Solduno (art. 12 NAPPCTS)

<u>N.*</u>		<u>Mapp.</u>
1.	Prini Giuliana	2089
2-4	Prini Giuliana	2090
5.	Kempf Karl	2074
6.	De Stefanis	2075
7.	Sacchet Margherita/Müller Graziella	2068
8.	De Stefanis	2069
9.	Taglio Carlo	2174
10.	Helbling Gisella	2202
11.	Patriziato di Solduno	2208
12.	Pellanda Carlo	2050
13.	Pellanda Carlo	2051
14.	Pellanda Carlo	2052
15.	Glisenti Battista	2047
16.	Dresti Rinaldo	2036
17.	Pellanda Carlo	2223
18.	Pellanda Carlo	2224
19.	Castelli Vincenzo/Rosetta	2299
20.	Chiesa Rettoriale	2306